

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DEL VIGILE
DEL FUOCO DI COMPLEMENTO DI DRO**
Approvato con delibera consiliare n. 16 di data 27 aprile 2026

1. Il Vigile del fuoco di complemento viene equipaggiato con il capo tecnico, così come definito nel capitolato tecnico.
2. Al Vigile di complemento non è consentita l'attività che preveda l'utilizzo di DPI EN 469, sistemi anticaduta, antitaglio, DPI APVR, DPI NBCR, DPI nautici.
3. Il Vigile di complemento può svolgere le seguenti attività in base all'esito della visita medica:
 - guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta purché non in emergenza(*)
 - attività con VV.F. allievi, dopo adeguata formazione
 - attività logistica e di supporto (**)
 - attività di formazione

(*) sono consentiti: rifornimenti carburante, manutenzione automezzi, revisioni periodiche, attività di trasporto del personale o materiali/attrezzature

(**) supporto alle comunicazioni radio, vettovagliamento, attività di casermaggio, controllo attrezzatura, manutenzione attrezzatura e mezzi del Corpo.